Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0, 60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 11 ottobre 1924** — **Numero 239**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I o II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad della Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1536.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1542.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 6 « Assegni ed indennità di missione, ecc. » L. 20,000.

Cap. n. 62-ter (nuovo) « Supplemento di spese per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, negli anni anteriori al 1923-24 » L. 17,272.50.

In diminuzione:

Cap. n. 2 « Spese di fitto dei locali di proprietà privata, ecc. » L. 20,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 67. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1537.

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1520.

Approvazione dello statuto organico dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione in Roma e della Sezione autonoma di credito fondiario, istituita presso l'istituto stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, che detta norme riguardanti l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione con sede in Roma, eretto in Ente morale con R. decreto 15 agosto 1913, n. 1140, ed istituisce presso l'Istituto stesso la Sezione autonoma di credito fondiario;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del predetto istituto in data 13, 14, 15, 16 febbraio 1924 e 4 luglio 1924 e la deliberazione in data 28 aprile 1924 del Comitato esecutivo dell'Istituto con le quali è stato concretato ed approvato il nuovo statuto organico di esso Istituto, costituita presso l'Istituto medesimo la Sezione autonoma di credito fondiario, e concretato ed approvato lo statuto organico ad essa relativo;

Vista l'istanza in data 29 febbraio 1924, con la quale è stata chiesta l'approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto e dello statuto organico della predetta Sezione autonoma di credito fondiario;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati il nuovo statuto organico dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione con sede in Roma e lo statuto organico della Sezione autonoma di credito fondiario istituita come Ente morale autonomo presso l'Istituto stesso, l'uno e l'altro statuto, riuniti insieme in un unico testo composto di 80 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Per l'esercizio della vigilanza sull'Istituto e sulla Sezione autonoma di credito fondiario, prevista dall'art. 9 del citato R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, il Ministro per l'economia nazionale ed il Ministro per le finanze, possono in qualsiasi tempo di concerto o singolarmente disporre ispezioni presso la sede centrale e gli organi locali dell'Istituto.

Le ispezioni ordinarie sono ordinate dal Ministro per l'economia nazionale e si seguiranno normalmente ogni 4 anni.

I risultati delle ispezioni sono sempre comunicati al Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 3.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto debbono essere sottoposte entro il termine di 5 giorni dalle rispettive sedute, all'approvazione dei Ministri per l'economia nazionale e per le finanze i quali faranno le loro eventuali osservazioni nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione, trascorso il quale senza che sia stata data al riguardo alcuna comunicazione all'Istituto, le deliberazioni acquistano pieno vigore e diventano esecutive.

Il Ministro per l'economia nazionale, qualora il Consiglio di amministrazione si rifiuti di revocarle, ha facoltà di provvedere, mediante apposito decreto Ministeriale, all'annullamento delle deliberazioni che siano contrarie alla legge e allo statuto o lesive degli interessi dell'Istituto.

Art. 4.

L'Istituto deve inoltre trasmettere al Ministro per l'economia nazionale e al Ministro per le finanze la copia delle situazioni mensili, specificative per le operazioni ed i finanziamenti fatti, gli eventuali documenti emanati dai sindaci nonchè, entro 15 giorni dalla data della deliberazione consiliare che l'approva, il bilancio consuntivo corredato della relazione dei sindaci e delle deliberazioni ed osservazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Ai sindaci dell'Istituto, oltre le attribuzioni demandate loro dallo statuto, spetta denunciare al Ministro per l'econo-

mia nazionale quelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione che essi ritengono contrarie alle leggi o allo statuto, o lesive degli interessi dell'Istituto.

Le denuncie devono essere presentate al predetto Ministro, entro i tre giorni successivi a quello in cui le deliberazioni furono prese, e devono essere comunicate contemporaneamente al presidente dell'Istituto.

Questo termine è ridotto a 24 ore quando si tratti di deliberazioni che il Consiglio dichiari d'urgenza.

Il Ministro per l'economia nazionale provvede in questi casi entro 3 giorni dalla denunncia.

Art. 6.

Quando siano accertati disordini nella gestione dell'Istituto o della Sezione autonoma di credito fondiario o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie o altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Con lo stesso decreto è nominato un Commissario straordinario il quale presiederà provvisoriamente alla gestione dell'Istituto per il periodo di 3 mesi prorogabile a 6 mesi e provvederà, entro lo stesso periodo, alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo le norme organiche dell'Istituto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 45. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1538.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1544.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 4 « Premi di operosità e di rendimento, ecc. » L. 40,000.

Cap. n. 153-bis (di nuova istituzione) « Spese preparatorie pel Congresso internazionale di statistica da tenersi in Roma nel 1925 » L. 50,000.

In diminuzione:

Cap. n. 79 « Vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative, ecc. » L. 40,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 69. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1539.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1545.

Approvazione del regolamento per la esecuzione della Convenzione postale italo-sammarinese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il Nostro decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2604;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al regolamento firmato in Roma il 7 giugno 1924 per la esecuzione della Convenzione postale fra l'Italia e San Marino, del 5 maggio 1923.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 70. CASATI.

Regolamento per la esecuzione della Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, firmata in Roma il 5 maggio 1923 ed approvata con R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2604.

Art. 1.

Gli stabilimenti postali della Repubblica di San Marino sono pareggiati agli uffici postali del Regno d'Italia, e perciò debbono nella esecuzione dei servizi ad essi affidati, osservare tutte le leggi,

i regolamenti, le istruzioni in materia vigenti nel Regno d'Italia colle modificazioni che vi fossero successivamente apportate, salvo quanto sia diversamente indicato nella Convenzione italo-sammarinese del 5 maggio 1923 e nel presente Regolamento.

Art. 2.

Nei rapporti postali col Regno d'Italia gli uffici della Repubblica di San Marino sono considerati come facenti parte della circoscrizione della Direzione provinciale delle poste di Forlì.

Art. 3

I volumi delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni e i modelli a stampa necessari alla esecuzione dei vari servizi, sono provveduti all'Amministrazione postale della Repubblica di San Marino dall'Amministrazione postale italiana.

L'Amministrazione sammarinese provvede a sue spese per la fabbricazione delle carte valori di cui all'art. 9 della Convenzione, nonchè dei vaglia.

Art 4.

Lo scambio dei dispacci postali e dei pacchi postali, tra la Repubblica di San Marino e lo Stato italiano, deve aver luogo ogni giorno in modo regolare e secondo le formalità in vigore nel Regno d'Italia a mezzo degli uffici di Rimini e di San Marino.

Questo trasporto sarà fatto a cura e sotto la responsabilità dell'Amministrazione sammarinese, e la parte di spesa che le dovrà pagare l'Amministrazione italiana ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, resta convenuta in L. 1000 annue da pagarsi in una sola rata posticipata a scadenza di ogni esercizio finanziario.

Art. 5

In relazione all'art. 8 della Convenzione resta stabilito che l'Amministrazione postale italiana sostituisce nei casi accennati nel detto articolo gli Stati Esteri per le corrispondenze e pei pacchi da e per l'estero, e la sua responsabilità cessa con la regolare consegna dei dispacci e dei pacchi all'incaricato del trasporto fra Rimini e San Marino.

Art. 6.

Per gli effetti dell'art. 6 della Convenzione, l'Amministrazione sammarinese, ritenendo a proprio profitto tutte le tasse riscosse per i servizi della posta-lettere, dei pacchi, dei vaglia e dei conti correnti ed assegni postali, non è tenuta a renderne conto all'Amministrazione italiana.

A questa però dovranno essere rimborsati non solo i diritti doganali di cui al suddetto articolo della Convenzione, ma eziandio quelli postali e le multe gravanti i pacchi e le scatolette di valore provenienti dall'estero.

Per il relativo conteggio (ivi compreso quello dell'importo dei diritti gravanti i pacchi da e per l'estero, stati consegnati in esenzione di spese), gli stabilimenti postali della Repubblica debbono osservare le disposizioni in vigore negli uffici del Regno d'Italia.

Art. 7.

Per l'esecuzione dei servizi di cui tratta l'art. 5 della Convenzione italo-sammarinese, cioè per l'emissione e pel pagamento dei vaglia per l'accettazione delle domande di iscrizione al servizio dei conti correnti ed assegni postali per l'accettazione dei versamenti per il pagamento dei mandati e delle lettere di credito del servizio stesso, gli stabilimenti postali della Repubblica di San Marino si atterranno alle norme stabilite dai regolamenti e dalle istruzioni vigenti per gli uffici postali del Regno d'Italia, sia riguardo alle modalità dei servizi medesimi, sia riguardo alla responsabilità.

Le note delle emissioni e dei pagamenti, corredate dai titoli pagati, nonchè i resoconti mensili, saranno trasmessi dai suddetti stabilimenti postali alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Forlì alla quale dovranno pure essere inviati i versamenti in pieghi assicurati.

Art. 8.

Le Amministrazioni delle poste del Regno d'Italia e della Repubblica di San Marino si assumono reciprocamente l'incarico di far protestare in mancanza di pagamento, nei termini e nei modi che sono prescritti dalle leggi dei rispettivi Paesi, i titoli di commercio loro affidati da terzi per l'incasso, ai sensi degli art. 4 e 5 della Convenzione postale italo-sammarinese.

Art 9.

L'eventuale protesto dei titoli affidati, come nell'articolo precedente all'una od all'altra delle due Amministrazioni, deve essere chiesto dagli interessati all'atto della presentazione dei titoli stessi agli uffici di partenza mediante apposita dichiarazione sulle distinte di pagamento.

I committenti possono incaricare la posta di rimettere i titoli da protestare a determinate persone di loro fiducia, oppure ad ufficiali pubblici competenti, a scelta degli uffici postali di destinazione.

Art. 10.

I titoli da protestarsi debbono essere consegnati contro ricevuta dagli uffici postali alle persone designate dagli speditori dei titoli stessi o ad un ufficiale pubblico competente.

Dopo tale consegna l'Amministrazione che l'ha eseguita resta esonerata da ogni responsabilità ed obbligo ulteriore, salvo quello di rinviare all'origine i titoli stessi coi relativi atti quando siano restituiti dagli ufficiali incaricati del protesto o dalle persone designate dai mittenti.

Art. 11.

Tutte le spese relative ai protesti sono anticipate dai mittenti degli effetti. La somma da anticiparsi è di L. 20 e deve essere convertita in vaglia a tassa a favore dell'ufficio di destinazione. I committenti debbono però obbligarsi, mediante dichiarazione sulle distinte di pagamento, a rimborsare l'Amministrazione delle maggiori spese che potessero eventualmente occorrere.

Non effettuandosi il protesto, si restituisce all'ufficio di origine il vaglia rappresentante le spese anticipate per il rimborso al mittente.

Art. 12.

Gli altri servizi debbono essere eseguiti applicando in tutto le norme e le disposizioni vigenti nell'interno del Regno, come è detto nel precedente art. 1.

Art. 13.

La Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, firmata in Roma, il 5 maggio 1923 ed approvata con R. decreto-legge del 31 ottobre 1923, n. 2604, ed il presente relativo Regolamento avranno effetto dal 1° luglio 1924.

Questo Regolamento potrà essere modificato di comune accordo fra le due Amministrazioni.

Fatto in doppio originale e sottoscritto in Roma addì 7 giugno 1924.

Il console generale della Repubblica di San Marino:
ERNESTO GARULLI.

Il direttore generale dei servizi postali:
EMANUELE FRANCO.

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1540.**

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. **1546.**

Approvazione della convenzione stipulata a Washington il 3 giugno 1924 in relazione alle misure antialcooliche adottate dagli Stati Uniti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata a Washington il 3 giugno 1924 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, in relazione alle misure antialcooliche adottate dagli Stati Uniti;

Art. 2.

Questo decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge entrerà in vigore nel giorno in cui avrà luogo lo scambio delle ratifiche dell'anzidetta convenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 71. — CASATI.

Convenzione stipulata a Washington il 3 giugno 1924 in relazione alle misure antialcooliche adottate dagli Stati Uniti.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente degli Stati Uniti d'America, desiderosi di evitare le difficoltà che potrebbero sorgere tra loro nei riguardi delle leggi in vigore negli Stati Uniti d'America in materia di bevande alcooliche, hanno deciso di concludere una Convenzione a tale scopo ed hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia: il signor Augusto Rosso, consigliere della Sua Ambasciata in Washington;

Il Presidente degli Stati Uniti d'America: l'on. Charles Evans Hughes, Segretario di Stato degli Stati Uniti;

I quali presentati i loro pieni poteri, riscontrati nella debita forma, hanno di comune accordo stabilito quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti Contraenti conservano rispettivamente i propri diritti e le proprie ragioni, senza che possano venir pregiudicate pel fatto del presente accordo, nei riguardi della estensione della loro giurisdizione territoriale.

Art. 2.

(1) Il Governo italiano consente a non sollevare obiezioni alla visita dei piroscafi privati battenti bandiera italiana, al di la dei limiti delle acque territoriali, da parte delle autorità degli Stati Uniti o dei territori e possedimenti degli Stati Uniti, in modo ch'esse possano rivolgere domande alle persone di bordo ed esaminare i documenti di bordo, allo scopo di accertare se la nave o l'equipaggio tentino di importare bevande alcooliche negli Stati Uniti o nei territori e possedimenti degli Stati Uniti, in violazione delle leggi ivi in vigore. Allorquando da tale inchiesta ed esame risultino fondati sospetti, una visita della nave può essere iniziata.

(2) Se vi è sufficiente motivo per ritenere che la nave ha commesso o sta commettendo o tentando di commettere una infrazione alle leggi degli Stati Uniti e dei territori e possedimenti degli Stati Uniti che proibiscono l'importazione di bevande alcooliche, la nave può essere sequestrata e condotta in un porto degli Stati Uniti, per l'azione giudiziaria a norma delle leggi stesse.

(3) I diritti conferiti dal presente articolo non potranno essere esercitati ad una distanza dalla costa degli Stati Uniti o dei territori e possedimenti degli Stati Uniti che sia maggiore di quella navigabile in un'ora dalla nave sospetta dell'infrazione in parola. Tuttavia, nei casi in cui le bevande alcooliche fossero destinate ad essere trasportate agli Stati Uniti, o ai territori e possedimenti degli Stati Uniti da un'altra nave che non quella fermata e perquisita, sarà la velocità di questa altra nave che determinerà la distanza dalla costa entro la quale i diritti conferiti da questo articolo potranno essere esercitati.

Art. 3.

Nessuna penalità sarà applicabile in base alle leggi degli Stati Uniti, alle bevande alcooliche od alle navi o persone pel fatto del trasporto di bevande alcooliche quando queste sono registrate come provviste di bordo o carico destinato ad un porto che non appartenga agli Stati Uniti, o ai suoi territori e possedimenti, e trovansi su navi italiane che viaggiano verso o provengono da porti degli Stati Uniti o dei suoi territori e possedimenti, o che traversano le acque territoriali di essi. Tali trasporti saranno considerati a norma del dispòsto della legge nei riguardi del transito di bevande alcooliche attraverso il Canale di Panama, a condizione che esse siano mantenute sotto suggello durante tutto il tempo in cui la nave che le trasporta rimane entro le dette acque territoriali ed a condizione che nessuna parte di esse sia in qualsiasi tempo o luogo sbarcata negli Stati Uniti o nei suoi territori o possedimenti.

Art. 4.

Qualunque reclamo di indennità da parte di una nave italiana per dichiarate perdite o danni sofferti in seguito a indebito o ingiustificato esercizio dei diritti conferiti dall'art. 2 di questo Trattato o per il fatto che non le venne concesso il beneficio dell'art. 3, sarà riferito all'esame in comune di due persone di cui ciascuna delle Alte Parti Contraenti nominerà una.

Sarà dato corso alle raccomandazioni formulate nei rapporti che verranno così presentati di comune accordo. Se tale accordo non potrà essere raggiunto, il reclamo verrà riferito alla Corte permanente di arbitrato dell'Aja contemplata dalla Convenzione per la soluzione pacifica delle vertenze internazionali conclusa all'Aja il 18 ottobre 1907. Il Tribunale arbitrale sarà costituito a norma dell'art. 87 (capitolo IV) e dell'art. 59 (capitolo III) di detta Convenzione. La procedura sarà regolata a norma di tutta quella parte del capitolo IV della detta Convenzione e del capitolo III della Convenzione stessa (con speciale riguardo agli articoli 70 e 74, ma facendosi eccezione degli articoli 53 e 54) che il Tribunale possa giudicare applicabile e non incompatibile colle disposizioni di questo accordo.

Tutte le somme aggiudicate dal Tribunale per qualsiasi reclamo saranno pagate entro diciotto mesi dalla data dell'aggiudicazione finale, senza interessi e senza deduzioni, salvo quanto qui sotto specificato. Ciascun Governo sopporterà le proprie spese. Le spese del Tribunale saranno rimborsate mediante deduzione proporzionale dall'ammontare delle somme da esso aggiudicate, nella misura del cinque per cento di tali somme, od in quella misura più bassa che sarà concordata tra i due Governi; in caso di eventuale deficienza, questa sarà coperta in parti uguali dai due Governi.

Art. 5.

Questo Trattato sarà soggetto a ratifica e resterà in vigore per il periodo di un anno dalla data dello scambio delle ratifiche.

Tre mesi prima dello spirare del detto periodo di un anno, ciascuna delle due Alte Parti Contraenti potrà notificare il proprio desiderio di proporre modifiche ai termini del Trattato.

Se tali modifiche non saranno state accettate di comune accordo prima della scadenza del summenzionato termine di un anno, il Trattato si considererà decaduto.

Se nessuna delle due parti notifica il proprio desiderio di proporre modifiche, il Trattato rimarrà in vigore per un altro anno e così automaticamente per gli anni successivi, sempre però rimanendo fermo, durante ognuno di questi periodi di un anno, il diritto di ciascuna delle Parti di proporre modifiche del Trattato tre mesi prima dello spirare del suo termine, come sopra disposto, e sempre con l'intesa che se l'accordo circa le predette modifiche non verrà raggiunto prima dello spirare del periodo di un anno, il Trattato si considererà decaduto.

Art. 6.

Nel caso che l'una o l'altra delle Alte Parti Contraenti fosse impedita, sia per effetto di una decisione giudiziaria, sia per effetto di un atto legislativo, dal dare pieno effetto alle disposizioni del presente Trattato, il Trattato stesso verrà automaticamente a scadere, e, al momento di tale scadenza, o in qualunque altro momento questo Trattato cessasse dall'aver vigore, ciascuna delle Alte Parti Contraenti godrà dei diritti che avrebbe posseduto se questo Trattato non fosse stato concluso.

La presente Convenzione sarà debitamente ratificata da Sua Maestà il Re d'Italia e dal Presidente degli Stati Uniti d'America, coll'approvazione e il consenso del Senato americano; e le ratifiche saranno scambiate a Washington al più presto possibile.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, e vi hanno affisso questi sigilli.

Fatto nella città di Washington, il 3 giugno dell'anno di grazia 1924.

(L. S.) AUGUSTO ROSSO. (L. S.) CHARLES EVANS HUGHES.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1541.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. 1547.

Approvazione della Convenzione per la cessione dell'Oltre Giuba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Londra il 15 luglio 1924 fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 ottobre 1924. Atti del Governo, registro 229, foglio 72. — CASATI.

Convenzione fra i Governi italiano e britannico relativa alla cessione dell'Oltre Giuba.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini Britannici di Oltre Mare, Imperatore delle Indie, desiderando regolare, con spirito di reciproca buona volontà, alcune questioni concernenti i confini dei loro rispettivi territori in Africa Orientale, hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia

S. E. il marchese della Torretta dei principi di Lampedusa, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso la Corte di San Giacomo:

e

Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini Brittannici di Oltre Mare, Imperatore delle Indie

L'onorevolissimo James Ramsay MacDonald, membro della Camera dei Comuni, suo Presidente del Consiglio e principale Segretario di Stato per gli affari esteri;

I quali, avendo scambiato i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sua Maestà Britannica in suo nome e per suo conto, ed in virtù del suo protettorato su Zanzibar in nome e per conto di Sua Altezza il Sultano di Zanzibar, per quanto può riguardare quest'ultimo, trasferisce a Sua Maestà il Re d'Italia tutti i diritti sovrani e titoli su quella parte del territorio africano situata fra l'attuale colonia italiana della Somalia meridionale ed una nuova linea di frontiera che sarà determinata come segue:

Dalla confluenza dei fiumi Ganale e Daua, risalendo il corso del Daua fino al punto sud della piccola curva meridionale del detto fiume in vicinanza di Malca Re; quindi in direzione sud-ovest in linea retta fino al centro dello stagno di Dumasa; quindi in direzione sud-ovest in linea retta verso Eilla Kalla (che rimane in territorio britannico) fino a quel meridiano est di Greenwich che lascerà in territorio italiano il pozzo di El Beru; quindi lungo lo stesso meridiano al sud fino a raggiungere il limite tra le provincie del Giubaland e del Tanaland; quindi lungo tale limite provinciale fino ad un punto direttamente a nord del punto sulla costa direttamente ad ovest della più meridionale delle quattro isolette nell'immediata vicinanza di Ras Kiambone (Dik's Head): quindi direttamente a sud di tale punto sulla costa. Ras Kiambone (Dik's Head) e le quattro isolette summenzionate rimarranno nel territorio da trasferirsi all'Italia.

Nel caso tuttavia che la Commissione di cui all'art. 12 della presente convenzione trovasse che il pozzo di El Beru non contiene acqua sufficiente o conveniente per il mantenimento in quel punto di un posto di frontiera italiano, la linea di confine, come tra El Beru ed Eilla Kalla, sarà tracciata dalla Commissione stessa, in modo da includere nel territorio italiano il vicino pozzo di El Shama.

Art. 2.

La suddetta frontiera è tracciata sulla carta allegata alla presente convenzione e tutti i riferimenti alla suddetta descrizione si trovano sulla medesima carta.

In caso di divergenze fra il testo e la carta, il testo avrà la prevalenza.

Art. 3.

Il Governo italiano consente ad abrogare il trattato di commercio fra l'Italia e lo Zanzibar del 28 maggio 1885.

In conformità delle disposizioni della convenzione di San Germano del 10 settembre 1919, i sudditi italiani nel protettorato di Zanzibar godranno gli stessi diritti e privilegi ed avranno lo stesso trattamento dei sudditi britannici.

Art. 4.

Il Governo italiano indennizzerà il Governo di S. A. il Sultano di Zanzibar di ogni perdita di reddito netto derivante dal presente trasferimento di territorio e pagherà al Sultano stesso a titolo di indennità, che non dovrà in alcun modo rappresentare un tributo implicante sopravvivenza di sovranità, la somma annuale di lire sterline mille, che costituisce la quota proporzionale dell'annualità che è stata finora pagata dal Governo Britannico al Governo di Zanzibar.

Il Governo italiano avrà facoltà di liberarsi in qualunque momento di tutti gli obblighi assunti nel precedente paragrafo mediante il pagamento di una somma complessiva di venticinquemila lire sterline al Governo di S. A. il Sultano di Zanzibar.

Art. 5.

Se il Governo italiano desiderasse in qualunque tempo di abbandonare in tutto o in parte il territorio come sopra trasferitogli, esso Governo si impegna ad offrirlo al Governo Britannico ad eque condizioni.

Nel caso di divergenza tra i due Governi circa le condizioni di tale trasferimento, la questione sarà deferita all'arbitrato, conformemente ad una procedura che il Consiglio della Società delle Nazioni potrà stabilire.

Art. 6.

I sudditi britannici, eccetto quelle persone che sono diventate tali con l'annessione della colonia del Kenya, ordinariamente residenti al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione nel territorio trasferito di cui all'art. 1, conserveranno la loro nazionalità britannica senza essere costretti a ritirarsi dal detto territorio o ad abbandonare le loro proprietà, a meno che nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione essi optino per la nazionalità italiana. Nel caso che essi non opteranno per la nazionalità italiana e vorranno ritirarsi dal territorio trasferito, avranno facoltà di farlo nei dodici mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione.

I protetti britannici e i sudditi britannici che sono divenuti tali con l'annessione della colonia del Kenya, ordinariamente residenti nel territorio trasferito, acquisteranno la nazionalità italiana e cesseranno di essere rispettivamente protetti britannici e sudditi britannici.

Tuttavia, purchè tali persone non siano somali nè appartengano alle razze indigene del territorio trasferito, esse avranno il diritto di conservare la loro nazionalità a condizione che si ritirino dal territorio trasferito nei dodici mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione.

Lo stesso diritto è riconosciuto ad un certo numero di somali separati dalle loro famiglie dalla nuova frontiera, compatibilmente con le risorse dei pozzi e dei pascoli nel territorio definito nell'annesso al presente articolo, e tenendo conto delle presenti e delle ragionevoli future esigenze delle tribù o frazioni di tribù già residenti nel suddetto territorio, e purchè tali persone siano individualmente registrate prima di essere autorizzate a passare in territorio britannico. La Commissione di cui all'art. 12 della presente convezione deciderà circa la sufficenza a tal riguardo dei detti pozzi e pascoli e circa il numero delle persone che potranno prevalersi di tale diritto.

Le persone che si ritireranno dal territorio trasferito secondo le disposizioni del presente articolo saranno autorizzate a portare seco la loro proprietà mobiliare di qualsiasi specie senza pagamento di alcuna tassa di esportazione. Esse non saranno neanche soggette riguardo a tale proprietà ad alcuna tassa di importazione nella colonia del Kenya. Esse avranno facoltà di conservare le loro proprietà immobiliari nel territorio trasferito.

ANNESSO.

Il territorio situato tra una linea diretta dalle paludi del Lorian a Saddi, una linea diretta fino ad El Beru, quindi la linea descritta all'art. 1 da El Beru fino alla congiunzione della linea stessa con il confine tra il Tanaland ed il Giubaland, ed una linea diretta dalla congiunzione suddetta fino alle paludi del Lorian.

Art. 7.

Tutte le concessioni o diritti di proprietà nel suddetto territorio che sono stati riconosciuti validi dal precedente Governo e sono posseduti da privati o da associazioni alla data del trasferimento del territorio stesso, saranno riconosciuti validi dal Governo italiano al quale saranno trasferiti tutti i diritti e gli obblighi del precedente Governo nei riguardi delle dette concessioni.

Rimane stabilito che le concessioni ed i diritti di proprietà saranno esercitati in conformità delle leggi generali e dei regolamenti in vigore nella colonia italiana della Somalia meridionale e che il Governo italiano potrà imporre ai concessionari e proprietari tutte le necessarie limitazioni per l'esecuzione di lavori di utilità pubblica, accordando alle suddette persone gli stessi compensi o indennità a cui avrebbero diritto i sudditi italiani in casi analoghi.

Art. 8.

Tutti i trattati, convenzioni ed accordi tra il Governo di Sua Maestà Britannica ed il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia applicabili alla Colonia italiana della Somalia ed attualmente in vigore, saranno estesi al territorio ora trasferito in conformità della presente convenzione.

Art. 9.

I due Governi si impegnano a cercare rispettivamente di impedire ogni migrazione di somali od altri indigeni attraverso la frontiera stabilita dall'art. 1 della presente convenzione.

Se tuttavia le indagini della Commissione di cui all'art. 12 della presente convenzione dimostreranno che in vicinanza del settore della nuova frontiera da El Beru al confine Giubaland-Tanaland esiste una deficienza di pascoli per le tribù situate entro il confine italiano, e se tali indagini dimostreranno che durante la stagione delle pioggie vi è oltre il confine britannico del detto settore e nella regione limitata all'est dalla nuova frontiera e all'ovest dalla linea Goochi-Ribba-El Tulli-Lakala-Toor Guda-Rama Guda più pascolo utile di quello che è necessario per le tribù in territorio britannico, in tal caso la Commissione stessa avrà potere di decidere che per un certo periodo, non minore di cinque anni, i somali od altri indigeni del territorio trasferito, potranno durante la stagione delle pioggie attraversare la frontiera fino a quella distanza ed in quel numero che la Commissione potrà stabilire, rimanendo inteso che in nessun caso tali somali o indigeni potranno essere autorizzati a passare all'ovest della linea Goochi-Ribba-El Tulli-Lakala-Toor Guda-Rama Guda. Le decisioni della Commissione saranno messe in esecuzione dalle autorità competenti ed alla fine del periodo stabilito la situazione sarà riesaminata con spirito amichevole al lume dell'esperienza acquistata e secondo le esigenze in quel tempo delle tribù in territorio britannico.

Art. 10.

I due Governi prenderanno gli accordi necessari nei riguardi delle speciali condizioni di tempo e di luogo per l'evacuazione delle truppe britanniche dal territorio trasferito e per l'entrata delle truppe italiane; essi Governi stabiliranno di accordo colle autorità locali le condizioni di trasferimento al Governo italiano degli edifici governativi esistenti nel territorio trasferito e che il Governo italiano vorrà acquistare dal Governo britannico, nonchè le condizioni d'acquisto delle installazioni radiotelegrafiche a Kisimajo.

Il Governo italiano conviene di rispettare i diritti dei pensionati sudanesi restanti a Jonte, in conformità delle leggi generali e dei regolamenti della Colonia italiana della Somalia Meridionale e di prendere provvedimenti per la manutenzione del cimitero di Kisimajo e del monumento commemorativo di Jenner.

Art. 11.

I due Governi convengono di consultarsi per concretare e mettere in vigore provvedimenti reciproci per il controllo dell'illecito traffico dell'avorio attraverso la frontiera stabilita dall'art. 1 della presente convenzione.

Art. 12.

Il modo di esecuzione della presente convenzione sarà stabilito sui luoghi da una Commissione composta di funzionari italiani e britannici nominati a tale scopo dai due Governi. Fino a quando l'intera frontiera non sarà stata tracciata con accurata ispezione, i funzionari suddetti avranno facoltà di decidere, purchè si possa raggiungere un accordo, a quale dei due Governi saranno attribuiti i posti d'acqua d'importanza locale situati presso il confine di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Nel caso che non fosse possibile raggiungere un accordo, i punti contenziosi saranno stabiliti da un'accurata ispezione, in conformità della linea tracciata all'art. 1 della presente convenzione.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate al più presto possibile in Londra.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in duplice esemplare, a Londra il 15 luglio 1924.

(L. S.) TORRETTA (L. S.) J. RAMSAY MACDONALD

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1542.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 settembre 1924, n. 1548.

Trattamento economico dell'impiegato d'ordine dell'Istituto nazionale per l'educazione e per l'istruzione degli orfani dei maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 giugno 1913, n. 836;
Veduto il Nostro decreto-legge 8 ottobre 1920, n. 1725;
Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 8 ottobre 1920, n. 1725, è abrogato.

Art. 2.

Al comma terzo dell'art. 13 della legge 26 giugno 1913, n. 836, è sostituito il seguente:

« Colle norme del regolamento il Consiglio direttivo nomina l'impiegato d'ordine al quale spetta, con decorrenza dal 1° aprile 1922, il trattamento economico stabilito per gli applicati delle Amministrazioni centrali dello Stato (personale d'ordine) dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e, con decorrenza dal 1° dicembre 1923, il trattamento stabilito per gli applicati (Gruppo *C*, grado 12°) dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Gli aumenti periodici sono deliberati dal Consiglio direttivo dell'Istituto ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 73. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1543.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1549.

Approvazione della convenzione per l'impianto di una centrale termoelettrica nel Mugello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 31 maggio 1924 fra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze nell'interesse dello Stato e la Società industriale elettrica del Mugello per l'impianto da eseguirsi a cura della Società industriale elettrica del Mugello con l'utilizzazione della lignite delle miniere di quel giacimento, a tale scopo consorziate, per la produzione di energia elettrica mediante un macchinario della potenza installata di 20,000 K.W. ed una potenza funzionante normale di 14,000 K.W. e per il ricupero dei sottoprodotti (solfato ammonico e catrame).

Art. 2.

La sovvenzione governativa annua prevista in detta convenzione sarà corrisposta con gli stanziamenti da effettuare sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1928-29 al 1947-48 nella misura di lire 600,000 annue.

Art. 3.

Tutte le opere principali e suppletive occorrenti per la costruzione, trasformazione ed esercizio degli impianti e quelle di cui all'art. 2 della convenzione sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1919, n. 5188, e dal R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Art. 4.

Alla predetta Società industriale elettrica del Mugello è concesso di estendere la coltivazione dei giacimenti lignitiferi del bacino del Mugello, in provincia di Firenze, alla zona ed entro i limiti segnati in verde sul piano in scala 1:25000 dalla Società stessa presentato.

La durata della concessione è di anni 20 a partire dalla data della messa in esercizio dell'impianto di cui all'art. 1 del presente decreto.

Le modalità relative saranno stabilite da apposito disciplinare da redigersi dall'ufficio del Genio civile di Firenze d'accordo col competente ufficio distrettuale delle miniere.

Essa concessione viene in ogni modo accordata a rischio e pericolo della ditta summenzionata, rimanendo a suo carico qualunque spesa, onere e responsabilità inerenti e conseguenti alla concessione medesima e con l'obbligo espresso di rilevare l'Amministrazione dello Stato da ogni e qualsiasi molestia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 ottobre 1924
Atti del Governo, registro 229, foglio 74. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1544.

REGIO DECRETO 22 giugno 1924, n. 1523.

Modificazioni al regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nella stazione balneare di Cesenatico.

N. 1523. R. decreto 22 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono apportate modificazioni al regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nella stazione balneare di Cesenatico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1545.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1528.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica dell'Istituto tecnico pareggiato Manfredo da Passano, in Spezia.

N. 1528. R. decreto 18 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica dell'Istituto tecnico pareggiato Manfredo da Passano, in Spezia ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1546.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1529.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Nicola Spedalieri, in Catania.

N. 1529. R. decreto 18 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Nicola Spedalieri, in Catania ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1547.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1530.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Pietro Giuria, in Savona.

N. 1530. R. decreto 18 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Pietro Giuria, in Savona ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1548.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1532.

Erezione di un Regio consolato di seconda categoria a Metz.

N. 1532. R. decreto 25 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene eretto un Regio consolato di seconda categoria a Metz il cui distretto territoriale comprenderà il dipartimento della Mosella ed il territorio della Sarre, che rimangono staccati dal distretto territoriale dipendente dal Regio consolato a Nancy.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1549.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1535.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Paolo Boselli, in Savona.

N. 1535. R. decreto 18 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Paolo Boselli, in Savona ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1550.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1537.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Imperia.

N. 1537. R. decreto 18 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Imperia ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1924.

REGIO DECRETO 9 settembre 1924.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Sindacato italiano per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro con sede in Roma e nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, modificata con la legge 20 marzo 1921, n. 296;

Veduto il regolamento del 13 marzo 1904, n. 141, emanato per l'esecuzione del citato testo unico, e più specialmente l'art. 148-ter, approvato con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, che apporta modificazioni al predetto regolamento;

Veduto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1910, che approva lo statuto organico del « Sindacato italiano per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro », con sede in Roma;

Veduti i risultati della ispezione disposta dal Ministero dell'economia nazionale al Sindacato predetto, la quale ha accertato l'irregolare funzionamento dell'istituto;

Ritenuto che l'attuale Consiglio d'amministrazione del predetto Sindacato non dà affidamento di poter rimuovere i gravi inconvenienti rilevati dalla ispezione medesima;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto il Consiglio di amministrazione e gli altri organi elettivi del Sindacato italiano per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro con sede in Roma, sono sciolti.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Massimino Dente è nominato Regio commissario del Sindacato predetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il Regio commissario provvederà all'amministrazione del Sindacato, coi poteri e nei limiti assegnati dallo statuto al Consiglio d'amministrazione.

In particolare avrà le seguenti attribuzioni:

1° Accertare la situazione finanziaria dell'Istituto e prendere tutti i provvedimenti inerenti;

2° Prendere i provvedimenti d'urgenza anche nei riguardi del personale di qualunque specie per riorganizzare i servizi del Sindacato;

3° Predisporre le necessarie modifiche allo statuto, da sottoporre all'assemblea generale dei soci, salvo proporre direttamente al Ministero dell'economia nazionale l'adozione di quelle modificazioni che possano presentare carattere di particolare urgenza.

Art. 4.

Il Regio commissario convocherà l'assemblea generale dei soci non oltre sei mesi dalla data del presente decreto per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione, e degli altri organi elettivi, e per l'approvazione del nuovo statuto.

Art. 5.

Al Regio commissario sarà corrisposta sul bilancio del Sindacato una indennità giornaliera di L. 30, nonchè il rimborso delle spese per i viaggi che egli debba compiere per l'esecuzione delle sue funzioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 agosto 1924.

Scioglimento del Consiglio comunale di Frascarolo (Pavia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 15 agosto 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Frascarolo, in provincia di Pavia.

MAESTÀ,

Un'inchiesta disposta dal Prefetto sulla Amministrazione comunale di Frascarolo ha rilevato gravi manchevolezze nell'ufficio municipale, l'abbandono della viabilità, deficienze nel servizio scolastico particolarmente per il mancato completamento dell'asilo infantile e per difetto del necessario arredamento delle aule, irregolarità nella cessione di piante di proprietà comunale e negli adempimenti relativi alle consegne dei fondi rustici affittati dal Comune.

Invitata ad adottare provvedimenti idonei ad eliminare le accennate irregolarità, l'Amministrazione ha dato giustificazioni inattendibili. L'azione irregolare e deficiente della rappresentanza elettiva ha da tempo suscitato nella cittadinanza un vivo e diffuso malcontento che, accentuato dagli atteggiamenti politici ostentati dagli amministratori in contrasto con i sentimenti della maggioranza della popolazione, minaccia di determinare reazioni e perturbamenti che è assolutamente necessario prevenire ed evitare.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre rimedio alle deficienze relative nella gestione della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Frascarolo, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Michelangelo Corti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 224 obbligazioni per la **ferrovia Torino-Savona-Acqui** passate a carico dello Stato in seguito alle Convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvata con la legge 28 agosto 1870, n. 5858, state sorteggiate nella 50ª estrazione del 4 ottobre 1924.

10087	10188	10222	10223	10275
10375	10377	10457	10492	10502
10583	10626	10637	10815	10842
10879	10935	11137	11222	11517
11552	11565	11597	11598	11772
11809	11876	12030	12112	12147
12175	12180	12329	12461	12473
12541	12553	12740	12863	12941
12944	13026	13086	13203	13262
13335	13409	13451	13561	13582
14076	14238	14288	14538	14610
14679	14780	14963	15031	15372
15571	15659	15751	15768	16024
16154	16160	16264	16318	16628
16761	16917	17076	17088	17115
17137	17179	17184	17214	17346
17368	17424	17712	17823	18026
18317	18571	19262	19286	19925
20154	20165	20291	20311	20338
20438	20460	20498	20519	20595
20614	20741	20904	21012	21061
21180	21226	21336	21344	21460
21541	21888	22017	22039	22488
22625	22784	22812	22849	22895
22951	22991	23051	23116	23323
23340	23360	23452	24107	24117
24166	24173	24181	24198	24243
24395	24542	24554	24736	25015
25023	25203	25244	25596	25652
25709	25821	25885	25942	26125
26235	26459	30045	30191	30229
31079	31100	64092	64356	64524
64768	64825	64877	65018	65097
65216	65260	65334	65360	65532
65607	65780	65812	65816	65958
66045	66053	66240	66251	66355
66575	66616	66667	66783	66821
66921	66977	67026	67074	67242
67298	67491	67524	67581	67662
67664	67688	67938	67985	67989
68002	68076	68604	69049	69264
69434	69880	69899	70766	70825
70840	70923	71031	71041	71077
71125	71158	71192	71734	71739
71861	71890	71925	73577	—

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1924, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1925 come segue:

Nel Regno e nelle colonie:

Dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e delle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, a cominciare da quella scadente il 1° luglio 1925.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

All'estero:

Sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di debito pubblico italiano direttamente dalla Banca fratelli De Rothschild in Parigi.

Roma, 4 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sortegiata; salvo all'Amministrazine di trattarne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 227

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 ottobre 1924

	Media		Media
Parigi	119 88	Belgio	110 28
Londra	103 382	Olanda	9 02
Svizzera	441 79	Pesos oro	19 63
Spagna	306 75	Pesos carta	8 50
Berlino	—	New-York	23 09
Vienna	0.0327	Oro	445 53
Praga	68 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 79
	3.50 % » (1902)	77 75
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	98 72
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 54

Bollettino N. 228

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 ottobre 1924.

	Media		Media
Parigi	118 45	Belgio	109 55
Londra	103 265	Olanda	9 01
Svizzera	441 20	Pesos oro	19 60
Spagna	308 75	Pesos carta	8 625
Berlino	—	New-York	23 047
Vienna	0 0326	Oro	444 70
Praga	68 80		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3,50 % netto (1906)	83 01
	3,50 % » (1902)	77 75
	3,00 % lordo	54 33
	5,00 % netto	98 81
	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	82 80

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 37, dall'8 al 14 settembre 1924.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico			
Avellino	S. Angelo L.	Lacedonia	O	—	1
Bari	Altamura	Noci	B	—	1
Id.	Barletta	Andria	B	—	1
Belluno	Belluno	Castellavazzo	B	—	1
Bergamo	Treviglio	Osio Sopra	B	—	1
Campobasso	Larino	Civitacamp.	O	—	1
Id.	Id.	Colletorto	E	—	1
Id.	Id.	S. Giuliano P.	E	2	—
Cosenza	Castrovillari	Cerchiara	O	—	3
Id.	Id.	Lungro	O	—	3
Id.	Cosenza	S. Marco A.	O	—	3
Foggia	Bovino	Castell. V. M.	O	—	1
Id.	Cerignola	Foggia	B	—	1
Girgenti	Girgenti	Ravanusa	E	—	1
Lecce	Brindisi	Ceglie M.	O	2	—
Napoli	Castell. di St.	Castell. di St.	B	—	1
Id.	Id.	Gragnano	B	—	1
Id.	Napoli	Barra	B	4	1
Pavia	Voghera	Segliano	B	—	1
Id.	Id.	S. Margherita	B	—	1
Reggio Calabr.	Reggio Calabr.	Pellaro	B	1	1
Roma	Frosinone	Fumone	B	1	—
Id.	Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Id.	Piperno	B	1	—
Id.	Id.	Sonnino	O	1	—
Id.	Rieti	Fara S.	O	1	—
Id.	Roma	Ariccia	O	1	—
Id.	Id.	Cineto R.	O	1	—
Id.	Id.	Grottaferrata	O	1	—
Id.	Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Id.	Pisoniano	O	1	—
Id.	Id.	Poli	O	1	—
Id.	Velletri	Segni	O	1	—
Salerno	Campagna	Postiglione	O	2	2
Id.	Id.	Roscigno	O	1	—
Sassari	Tempio	Bortigiadas	E	—	1
Torino	Torino	Cirié	B	—	1
				24	29
		Carbonchio sintomatico			
Trento	Rovereto	Pilcante	B	—	1
Verona	Verona	Tregnago	B	—	1
				—	2

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Afta epizootica				
Ancona	Ancona	Fabriano	B	—	2
Id.	Id.	Genga	B	—	2
Id.	Id.	Sassoferrato	B	—	1
Id.	Id.	Senigallia	B	4	3
Aquila	Aquila	Aquila	B	—	2
Id.	Id.	Capestrano	B	1	—
Id.	Id.	Gagliano	B	2	—
Id.	Id.	Paganica	B	1	—
Id.	Id.	Sassa	B	2	—
Id.	Avezzano	Gioia dei M.	B	15	—
Id.	Id.	Ovindoli	B	1	—
Id.	Id.	Trasacco	B	1	—
Id.	Cittaducale	Antrodoco	B	1	—
Id.	Id.	Amatrice	B	—	5
Id.	Id.	Cittaducale	B	1	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	—	1
Id.	Id.	Pieve S. Stef.	B	—	5
Ascoli Pic. (a)	Ascoli	Ascoli	B	—	1
Belluno	Belluno	Limana	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Bagnatica	B	—	1
Id.	Id.	Brembate A.	B	1	—
Id.	Id.	Capriate	B	1	—
Id.	Id.	Locatello	B	—	1
Id.	Id.	Panica	B	1	—
Id.	Treviglio	Caravaggio	B	1	1
Bologna	Bologna	Anzola	B	—	1
Id.	Id.	Bologna	B	—	2
Id.	Id.	Budrio	B	—	2
Id.	Id.	Granarolo	B	—	1
Brescia	Breno	Bienno	B	1	—
Id.	Id.	Corteno	B	4	—
Id.	Id.	Monno	B	4	—
Id.	Brescia	Bolticino	B	1	—
Id.	Id.	Castelmella	B	—	1
Id.	Id.	Castenedolo	B	1	—
Id.	Id.	Carpenedolo	B	2	1
Id.	Id.	Calvisano	B	2	—
Id.	Id.	Collio	B	1	—
Id.	Id.	Corzano	B	—	1
Id.	Id.	Desenzano	B	3	2
Id.	Id.	Flero	B	—	1
Id.	Id.	Lonato	B	—	1
Id.	Id.	Montichiari	B	7	9
Id.	Id.	Paderno F. C.	B	2	—
Id.	Id.	Pomarale	B	—	1
Id.	Id.	Quinzanello	B	1	—
Id.	Id.	Remedello St.	B	—	4
Id.	Id.	Rivoltella	B	3	—
Id.	Id.	Sermione	B	1	—
Id.	Id.	Visano	B	1	—
Id.	Chiari	Chiari	B	—	1
Id.	Id.	Orzinuovi	B	1	1
Id.	Id.	Padernello	B	—	—
Id.	Id.	Palazzolo	B	3	—
Id.	Id.	Pomprano	B	2	—
Id.	Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Salò	Bagolino	B	2	—
Id.	Id.	Puegnago	B	—	1
Id.	Id.	Salò	B	—	1
Id.	Verolanuova	Alfianello	B	2	2
Id.	Id.	Fiesse	B	3	—
Id.	Id.	Gottolengo	B	2	—
Id.	Id.	Pralboino	B	—	1
Campobasso	Isernia	Rioniero San.	B	3	—
Id.	Id.	S. Pietro Avel.	B	2	—
Caserta	Sora	Pontecorvo	B	—	2
	Segue *Afta epizootica*				
Caserta	Sora	Santopadre	B	—	4
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Chieti	Lanciano	Gessopalena	B	—	1
Id.	Id.	Lama dei P.	B	—	1
Como	Como	Carlazzo	B	7	—
Id.	Id.	Civenna	B	—	1
Id.	Id.	Croce	B	—	1
Id.	Id.	Dervio	B	1	—
Id.	Id.	Dorio	B	1	—
Id.	Id.	Pianello L.	B	2	—
Id.	Id.	Plesio	B	1	—
Id.	Lecco	Annone	B	1	—
Id.	Id.	Ballabio Sp.	B	1	—
Id.	Id.	Bosisio	B	1	—
Id.	Id.	Linzanico	B	4	—
Id.	Id.	Oggiono	B	1	—
Id.	Id.	Olginate	B	1	—
Id.	Varese	Arzate	B	2	—
Id.	Id.	Axzio	B	4	—
Id.	Id.	Caliaglio	B	1	—
Id.	Id.	Capronno	B	3	—
Id.	Id.	Lozza	B	1	—
Id.	Id.	Ornio	B	1	—
Id.	Id.	Varese	B	1	—
Id.	Id.	Vergobbio	B	1	—
Ferrara	Cento	Cento	B	1	—
Id.	Comacchio	Mesola	B	1	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	1	—
Id.	Id.	Berra	B	1	—
Id.	Id.	Bardeno	B	1	—
Id.	Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Id.	Ferrara	B	14	2
Id.	Id.	Formignana	B	—	4
Id.	Id.	Jolanda di S.	B	—	3
Id.	Id.	Ostellato	B	—	2
Id.	Id.	Portomaggiore	B	7	—
Firenze	Firenze	Barberino M.	B	—	1
Id.	Id.	Montespertoli	B	—	2
Id.	Id.	Scarperia	B	3	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	1	1
Id.	S. Miniato	Fucecchio	B	1	—
Id.	Id.	Montelupo	B	1	—
Id.	Id.	Montopoli V. A.	B	2	—
Id.	Id.	S. Miniato	B	1	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	3	—
Id.	Id.	Roncofreddo	B	1	—
Id.	Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Forlì	Bertinoro	B	1	—
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	1	—
Genova	Albenga	Calizzano	B	3	—
Id.	Savona	Roccavignale	B	2	—
Lucca	Lucca	Capannoli	B	1	—
Id.	Id.	Forte dei Mar.	B	1	—
Id.	Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Id	Pietrasanta	B	1	—
Macerata	Camerino	Castel S. Ang.	B	1	—
Id.	Id.	Castel Raim.	B	—	1
Id.	Id.	Gagliole	B	—	1
Id.	Macerata	Apiro	B	—	11
Id.	Id.	Cingoli	B	—	8
Id.	Id.	S. Severino M.	B	—	7
Id.	Id.	Tolentino	B	2	—
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	1	—
Id.	Id.	Ozzero	B	1	—
Id.	Id.	Rosate	B	—	1
Id.	Id.	S. Stefano	B	—	1

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Milano	Lodi	Guardamiglio	B	1	—
Id.	Id.	Lodivecchio	B	—	2
Id.	Id.	Zorlesco	B	—	1
Id.	Milano	Caspiano	B	—	1
Id.	Id.	Locate T.	B	1	—
Modena	Mirandola	Finale	B	2	—
Id.	Modena	Formigine	B	2	—
Id.	Id.	Maranello	B	4	—
Id.	Id.	Modena	B	1	1
Id.	Id.	S. Cesario	B	2	1
Id.	Id.	Sassuolo	B	1	1
Id.	Pavullo	Montefestino	B	2	1
Id.	Id.	Montese	B	9	10
Id.	Id.	Pavullo	B	13	11
Id.	Id.	Sestola	B	3	—
Novara	Biella	Candelo	B	—	1
Id.	Id.	Guaregna	B	1	—
Id.	Domodossola	Crodo	B	—	1
Id.	Novara	Caltignaga	B	—	1
Id.	Id.	Novara	B	—	1
Id.	Id.	Oleggio	B	1	1
Id.	Id.	Varallo P.	B	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Parma	Borgo S. D.	Borgo S. D.	B	—	1
Id.	Id.	Soragna	B	—	1
Id.	Parma	Collecchio	B	2	—
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	2	—
Id.	Id.	Sorbolo	B	—	1
Pavia	Mortara	Albonese	B	—	1
Id.	Id.	Confienza	B	1	—
Id.	Id.	Lomello	B	—	1
Id.	Id.	Mortara	B	—	4
Id.	Id.	S. Giorgio	B	4	1
Id.	Id.	Vigevano	B	2	—
Id.	Pavia	Cava Man.	B	1	—
Id.	Id.	Chignolo	B	1	1
Id.	Id.	Fossarmato	B	—	1
Id.	Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Id.	Pieve P. M.	B	2	—
Id.	Id.	S. Martino	B	1	—
Id.	Id.	S. Alessio	B	1	—
Id.	Voghera	Bottarone	B	1	—
Id.	Id.	Bromi	B	1	—
Id.	Id.	Casteggio	B	2	—
Id.	Id.	Colferenzo	B	1	—
Id.	Id.	Robecco	B	—	1
Id.	Id.	Mornico L.	B	—	1
Id.	Id.	Rovescala	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria V.	B	2	—
Id.	Id.	Silvano	B	2	—
Id.	Id.	Stradella	B	1	1
Id.	Id.	Voghera	B	2	—
Id.	Id.	Volpara	B	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	B	1	2
Id.	Perugia	Bettona	B	—	1
Id.	Id.	Città di Cast.	B	—	6
Id.	Id.	Perugia	B	—	3
Id.	Id.	Torgiano	B	1	3
Id.	Id.	Umbertide	B	—	2
Id.	Orvieto	Ficulle	B	—	1
Id.	Id.	Parrano	B	—	4
Id.	Spoleto	Cascia	B	6	—
Id.	Id.	Id.	O	10	—
Id.	Id.	Montel. di S.	B	7	1
Perugia	Spoleto	Norcia	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Terni	Montecastrilli	B	2	2
Id.	Id.	Sangemini	B	—	2
Pesaro Urbino	Pesaro	Fano	B	—	1
Id.	Id.	Pozzo Alto	S	—	1
Id.	Urbino	Apecchio	B	—	1
Id.	Id.	Cagli	B	—	1
Piacenza	Piacenza	Agazzano	B	1	1
Id.	Id.	Alseno	B	1	—
Id.	Id.	Besenzone	B	1	2
Id.	Id.	Borgonovo	B	1	—
Id.	Id.	Calendasco	B	1	—
Id.	Id.	Caorso	B	2	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	1	—
Id.	Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Id.	Nibbiano	B	1	—
Id.	Id.	Pecorara	B	—	4
Id.	Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Id.	Rivergaro	B	—	1
Id.	Id.	Travo	B	—	1
Id.	Id.	Villanera	B	2	—
Id.	Id.	Zavattarello	B	1	—
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	1	—
Id.	Id.	Faenza	B	5	3
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Id.	Cotignola	B	—	1
Id.	Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	4	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Id.	Id.	Ravenna	B	4	4
Id.	Id.	Russi	B	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	Reggiolo	B	—	2
Id.	Reggio Emilia	Castel. Monti	B	—	5
Id.	Id.	Casina	B	1	—
Id.	Id.	Castellarano	B	1	—
Id.	Id.	Carpinati	B	2	2
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Frosinone	Filettino	B	1	—
Id.	Rieti	Cantalupo	B	1	—
Id.	Id.	Longone	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Id.	Rocca Sin.	B	1	—
Id.	Id.	Toffia	B	1	—
Id.	Id.	Varco	B	1	—
Id.	Roma	Formello	B	1	—
Id.	Id.	Morlupo	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	1	—
Rovigo	Adria	Ariano P.	B	3	—
Id.	Id.	Corbola	B	1	—
Id.	Id.	Donada	B	1	—
Id.	Id.	Taglio di Po	B	3	1
Id.	Rovigo	Badia P.	B	1	—
Id.	Id.	Canaro	B	1	—
Id.	Id.	Fiesso U.	B	4	—
Id.	Id.	Gavello	B	1	—
Id.	Id.	Giacciano C.	B	—	—
Id.	Id.	Baruchella	B	1	—
Id.	Id.	Lusia	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	2	1
Id.	Id.	S. Martino V.	B	2	—
Id.	Id.	Villanova Mar.	B	1	—
Salerno	Campagna	Eboli	B	4	—
Id.	Id.	Galdo	B	3	—
Id.	Sala Consilina	Polla	B	11	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Siena	Siena	Castellina C.	B	1	—
Id.	Id.	Casole d'E.	B	—	1
Id.	Id.	Poggibonsi	B	—	2
Spezia	Spezia	Sarzana	B	2	—
Id.	Id.	Spezia	B	1	—
Teramo	Teramo	Castigl. M. R.	B	—	1
Torino	Ivrea	Fiorano C.	B	1	—
Id.	Id.	S. Ponzo	B	2	—
Id.	Id.	Sparone	B	2	—
Id.	Susa	Ferrera C.	B	14	—
Id.	Torino	Carignano	B	2	—
Id.	Id.	Forno R	B	1	—
Id.	Id.	S. Maurizio	B	1	—
Trento	Cles	Brez	B	3	—
Id.	Id.	Cloz	B	9	—
Id.	Id.	Cogolo	B	7	—
Id.	Id.	Coredo	B	1	—
Id.	Id.	Deggiano	B	14	—
Id.	Id.	Fondo	B	3	—
Id.	Id.	Mechel	B	6	—
Id.	Id.	Mezzana	B	6	—
Id.	Id.	Pellizzano	B	3	—
Id.	Id.	Peio	B	3	—
Id.	Id.	Romeno	B	1	—
Id.	Id.	Sanzeno	B	1	—
Id.	Id.	Segno	B	3	—
Id.	Id.	Sfruz	B	37	—
Id.	Id.	Taio	B	2	—
Id.	Id.	Tassullo	B	1	—
Id.	Id.	Tavon	B	3	—
Id.	Id.	Terres	B	2	—
Id.	Id	Tres	B	3	—
Venezia	Chioggia	Cavarzere	B	—	2
Id.	Id.	Cona	B	—	1
Id.	Venezia	Cavazuccher.	B	1	1
Id.	Id.	Grisolera	B	2	—
Id.	Id.	Mestre	B	—	2
Id.	Id.	Noventa di P.	B	1	—
Verona	Verona	Oppeano	B	1	—
Id.	Id.	Valeggio	B	2	—
Id.	Id.	Verona	B	5	—
Id.	Id.	Villafranca	B	2	—
Id.	Id.	Zevio	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Altavilla	B	1	—
Id.	Id.	Avignano	B	3	—
Id.	Id.	Montecchio M.	B	1	—
Id.	Id.	S. Germano	B	1	—
Id.	Id.	Tezze	B	—	1
				536	235

Malattie infettive dei suini.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	S	13	8
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	1	7
Id.	Id.	Terranova B.	S	1	—
Ascoli Pic. (a)	Fermo	Montegran.	S	—	3
Avellino	Avellino	Montefredane	S	1	—
Belluno	Belluno	Belluno	S	2	1
Id.	Id.	Livinallongo	S	2	—
Id.	Id.	Mel	S	3	—
Id.	Id.	Trichiana	S	2	—
Id.	Feltre	Cesio	S	1	—
Id.	Id.	Feltre	S	1	1
Bergamo	Clusone	Ardesio	S	—	1

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bergamo	Treviglio	Fontanella	S	1	—
Brescia	Brescia	Lonato	S	—	1
Id.	Id.	Montichiari	S	—	4
Id.	Id.	Moniga	S	—	3
Id.	Id.	Poncarale	S	—	2
Id.	Id.	S. Zeno	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	1	—
Id.	Id.	S. Elia a P.	S	3	—
Id.	Isernia	Frosolone	S	1	—
Id.	Larino	Larino	S	6	—
Cosenza	Cosenza	S. Marco A.	S	—	1
Ferrara	Ferrara	Ferrara	S	—	4
Firenze	Firenze	Barberino M.	S	1	—
Id.	Id.	Borgo S. L.	S	3	—
Id.	Id.	Scarperia	S	—	1
Fiume	Volosca Abb.	Mattuglie	S	5	—
Id.	Id.	Moschiena	S	1	1
Forlì	Cesena	Cesena	S	3	2
Id.	Id.	Cesenatico	S	2	—
Lecce	Brindisi	Carnigno	S	—	1
Macerata	Macerata	Montecosaro	S	7	—
Id.	Id.	Pausula	S	21	—
Id.	Id.	Monte S. G.	S	3	17
Id.	Id.	Civitanova M.	S	2	—
Id.	Id.	Montelupone	S	3	—
Id.	Id.	Potenza P.	S	2	—
Id.	Id.	Porto Civit.	S	1	—
Id.	Id.	Recanati	S	1	2
Modena	Modena	Modena	S	2	1
Id.	Id.	S Cesario	S	2	—
Parma	Borgo S. D.	Salsomagg.	S	—	1
Pavia	Mortara	Garlasco	S	1	—
Id.	Pavia	Cava M.	S	1	—
Pola	Parenzo	Montana	S	—	1
Id.	Pola	Barbana	S	—	2
Ravenna	Faenza	Riolo Bagni	S	—	4
Id.	Id.	Brisighella	S	—	1
Id.	Ravenna	Cervia	S	4	1
Roma	Viterbo	Vetralla	S	1	—
Siena	Montepulciano	Castiglion d'O.	S	1	1
Id.	Siena	Castellina	S	1	1
Id.	Id.	Casole d'Elsa	S	3	6
Id.	Id.	Colle Val d'Elsa	S	1	—
Id.	Id.	Poggibonsi	S	2	1
Trento	Bolzano	Bolzano	S	1	—
Id.	Brunico	Brunico	S	1	—
Id.	Id.	S. Lorenzo	S	1	—
Id.	Id.	Valdaora	S	1	—
Id.	Cavalese	Cortaccia	S	1	—
Id.	Id.	Egna	S	1	—
Id.	Id.	Forno	S	1	—
Id.	Id.	Moena	S	1	—
Id.	Id.	Predazzo	S	2	—
Id.	Rovereto	Terragnolo	S	3	—
Id.	Tione	Comano	S	1	—
Id.	Trento	Malvano	S	5	—
Id.	Id.	Nave S. Rocco	S	1	—
Trieste	Trieste	Trieste	S	6	3
Udine (a)	Idria	Circhina	S	—	1
Id.	Udine	Dole	S	—	1
Id.	Id.	Medea	S	—	2
Id.	Id.	Moruzzo	S	—	1
				139	89

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Morva				
Bergamo	Treviglio	Isso	E	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	—	1
				1	1
	Farcino criptococcico				
Avellino	Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Id.	Avellino	E	1	—
Id.	Id.	Capriglia	E	2	—
Id.	Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Id.	Montoro Inf.	E	2	—
Id.	Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Id.	Tufo	E	1	—
Caltanissetta	Terranuova	Mazzarino	E	1	—
Id.	Id.	Terranuova	E	11	3
Foggia	Foggia	Torremagg.	E	1	—
Girgenti	Bivona	S. Biagio	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	1	—
Id.	Castell. di St	Boscoreale	E	—	1
Id.	Id.	Ottaiano	E	1	1
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	3	—
Id.	Napoli	Napoli	E	5	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	3	—
Salerno	Salerno	Nocera Inf.	E	1	—
Id.	Id.	Nocera Sup.	E	1	—
Id.	Id.	S. Egidio M. A	E	1	—
Id.	Id.	Sarno	E	—	1
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	1	—
Id.	Id.	Beverino	E	1	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Rocchetta	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	8	—
Id.	Id.	Vezzano	E	1	—
				53	6
	Rabbia.				
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	—	1
Id.	Id.	Cupramont.	Cn	1	—
Id.	Id.	Fabriano	Cn	—	1
Id.	Id.	Montemarc.	Cn	6	—
Bari (b)	Bari	Giovinazzo	Cn	3	—
Caltanissetta	Terranova	Terranova	Cn	—	1
Campobasso	Larino	Portocannone	Cn	—	1
Como	Como	Como	Cn	—	1
Id.	Varese	Varese	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Prato	Cn	—	1
Id.	Id.	Vicchio	Cn	—	1
Fiume	Volosca Abb.	Torrenova	Cn	1	—
Genova	Genova	Genova	Cn	—	1
Macerata	Camerino	Camerino	Cn	2	—
Id.	Id.	Muccia	Cn	1	—
Id.	Macerata	Matelica	Cn	1	—
Id.	Id.	Montelupone	Cn	1	—
Id.	Id.	Recanati	Cn	1	—
Milano	Monza	Villa S. Fior.	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	2	—
Id.	Pozzuoli	Pozzuoli	Cn	—	1
Ravenna	Ravenna	Cervia	Cn	—	1
Teramo	Penne	Penne	Cn	—	1
				19	13

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila	Avezzano	Capristrello	O	1	—
Id.	Id.	Cocullo	O	1	—
Avellino	Ariano di P.	Montaguto	O	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Id.	Piazza A.	Piazza A.	E	1	—
Campobasso	Larino	Luceto	E	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	7	—
Pola	Capodistria	Erpelle-Cosina	E	—	1
Roma	Frosinone	Vico	O	1	—
Id.	Roma	Vallinfreda	O	1	—
Spezia	Spezia	Sarzana	E	1	—
				16	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Aquila	Aquila	Aquila	O	2	—
Id.	Id.	Arischia	O	—	1
Id.	Id.	Calascio	Cp	1	—
Id.	Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di M.	O	1	—
Id.	Avezzano	Massa d. A.	O	2	—
Id.	Id.	S. Vincenzo	O	1	—
Id.	Cittaducale	Accumoli	O	1	—
Id.	Id.	Amatrice	O	2	—
Id.	Id.	Antrodoco	O	1	—
Avellino	Avellino	Montefalcione	Cp	1	—
Id.	S. Angelo L.	Bisaccia	O	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Serradifalco	O	1	—
Id.	Id.	Sutera	O	1	—
Campobasso	Isernia	Boiano	O	5	—
Id.	Id.	Capracotta	O	1	—
Macerata	Camerino	Visso	O	1	—
Roma	Rieti	Concerviano	O	1	—
Id.	Roma	Vallepietra	O	1	—
Id.	Velletri	Gorga	O	1	—
Id.	Id.	Norma	O	1	—
				28	1
	Colera dei polli				
Bergamo	Bergamo	Treviolo	P	4	—
Modena	Modena	Castelvetro	P	1	—
Id.	Id.	Maranello	P	5	—
Id.	Id.	Modena	P	2	—
Id.	Id.	S. Cesario	P	2	—
Id.	Pavullo	Monfestino	P	—	2
Id.	Id.	Prignano	P	10	—
Teramo	Penne	Civitagnana	P	—	10
Udine (a)	Tolmezzo	Tarvisio	P	—	1
				24	13
	Vaiuolo ovino				
Aquila	Aquila	Camarda	O	1	—
Id.	Avezzano	Morino	O	1	—
Id.	Id.	Scurcola	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Civitella C.	O	1	—
Id.	Id.	Loro Ciuff.	O	—	1
Id.	Id.	Pratovecchio	O	1	—
Ascoli Pic. (a)	Ascoli	Montefortino	O	1	—
Avellino	Avellino	Chiusano S. D.	O	1	—
Id.	Id.	Salza Irp.	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Vaiuolo ovino.			
Avellino	S. Angelo L.	Frigento	O	1	—
Bari	Altamura	Gravina	O	2	—
Id.	Barletta	Andria	O	3	—
Id.	Id.	Corato	O	2	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	—	1
Forlì	Rimini	Saludecio	O	1	—
Macerata	Camerino	Fiastra	O	1	—
Id.	Id.	Sarnano	O	2	—
Id.	Id.	Ussita	O	1	—
Id.	Id.	Visso	O	2	—
Perugia	Spoleto	Norcia	O	—	1
Roma	Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Id.	Guarcino	O	1	—
Id.	Rieti	Concerviano	O	1	—
Id.	Roma	Affile	O	1	—
Id.	Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Velletri	Norma	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano	O	1	—
Salerno	Sala Consilina	Atena	O	1	—
Id.	Id.	Polla	O	2	1
Id.	Id.	S. Arsenio	O	5	—
Id.	Id.	S. Rufo	O	1	3
Siena	Siena	Montalcino	O	—	4
				40	11
		Setticemia emorragica dei bovini.			
Foggia	Foggia	Vieste	B	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	37	53
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	41	308	771
Malattie infettive dei suini	25	74	228
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	8	28	59
Rabbia	13	23	22
Rogna	8	11	17
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	6	22	29
Colera dei polli	4	9	37
Vaiuolo ovino	12	33	51
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore non stabile di geografia economica e storia economica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482, modificato dal R. decreto 15 luglio 1923, n. 1684;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;
Sulla proposta dell'ispettore generale dell'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di geografia economica e storia economica.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi, deve esservi almeno una memoria originale, concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o alla Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni, o parte di esse, e qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.